

Civile Ord. Sez. 3 Num. 7506 Anno 2022

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: FANTICINI GIOVANNI

Data pubblicazione: 08/03/2022

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 8855/2019 R.G.

proposto da

, rappresentato e difeso dall'avvocato

ed elettivamente domiciliato presso il suo domicilio digitale

☉@

- ricorrente -

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

- intimata -

avverso la sentenza n. 1831/2018 della CORTE D'APPELLO DI PALERMO, depositata il 17/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;

2021

2980

RILEVATO CHE:

– proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ. all'avviso di intimazione notificatogli dall'agente della riscossione Serit Sicilia S.p.A. (oggi Riscossione Sicilia S.p.A.) relativo all'omesso pagamento della tassa di smaltimento rifiuti da parte della S.a.s. di i & C.; eccepiva la mancata notifica della cartella di pagamento, la nullità di questa per essere mutata la compagine sociale, la cancellazione della società dal registro delle imprese e, infine, la prescrizione della pretesa creditoria avanzata con l'atto impugnato;

– dapprima il Tribunale di Agrigento e, poi, la Corte d'appello di Palermo (quest'ultima con la sentenza n. 1831 del 17/9/2018) declinavano la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;

– avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

– Riscossione Sicilia non ha svolto difese in questo giudizio.

CONSIDERATO CHE:

– con l'unica censura il ricorrente impugna la decisione per motivi attinenti alla giurisdizione (ex art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.), sostenendo che questa spetta al giudice ordinario in quanto l'avviso di intimazione ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 minaccia, come il precetto, l'inizio dell'esecuzione forzata alla quale il Cancialosi si è preventivamente opposto, a norma dell'art. 615 cod. proc. civ., deducendo fatti estintivi successivi; nel ricorso afferma, altresì, di avere avanzato domanda di «condanna della Serit Sicilia Spa al risarcimento dei danni morali», appartenente alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario, non già del giudice tributario;

– la questione riguarda il riparto di competenze giurisdizionali tra il giudice tributario e il giudice ordinario: in particolare, il ricorrente ha prospettato a quest'ultimo la verifica di fatti estintivi incidenti

sulla pretesa tributaria e, segnatamente, la prescrizione di quest'ultima;

– si rileva che Cass., Sez. U, Ordinanza n. 7822 del 14/04/2020, ha statuito che spetta alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione su fatti che si assumono verificati fino alla notificazione della cartella di pagamento o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute;

– d'altro lato, tuttavia, si osserva che la (di poco) precedente Cass., Sez. U, Sentenza n. 34447 del 24/12/2019, aveva statuito che «Quando, invece, la cartella sia stata notificata e la relativa pretesa tributaria sia divenuta definitiva, dei successivi fatti estintivi della pretesa tributaria competente a giudicare è il giudice ordinario, quale giudice dell'esecuzione, cui spetta l'ordinaria verifica dell'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata ... La notifica della cartella è un dato rilevante ai fini della giurisdizione, determinando il sorgere della giurisdizione del giudice ordinario, l'unico competente a giudicare dei fatti, successivamente intervenuti, estintivi e modificativi del credito tributario cristallizzato nella cartella»;

– quest'ultima pronuncia afferma, quindi, che esula dalla giurisdizione del G.T. la cognizione sull'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, la quale segna il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo, mentre l'estinzione dell'obbligazione tributaria per il decorso del tempo (*id est*, la prescrizione) resta estranea al potere di imposizione fiscale (che è oggetto delle competenze giurisdizionali del G.T.) e viene in considerazione quale fatto "a valle" di esso (v. Corte Cost., Sentenza n. 114 del 31/5/2018);

– opina il Collegio che, in ragione della non univocità dei precedenti giurisprudenziali, la prospettata questione di giurisdizione non sia suscettibile di esame da parte della Sezione semplice ai sensi dell'art.

374, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ. e che, dunque, la stessa debba essere rimessa alle Sezioni Unite;

p.q.m.

la Corte

rimette gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, more complex mark.